



TRIBUNALE di FOGGIA

Prot. n. 3663/2023

Foggia, 5 giugno 2023

OGGETTO: Uffici del Giudice di Pace – Iter di telematizzazione del servizio in materia civile – Potere di certificazione di conformità dei Difensori

Agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario
Ai Pres.ti Ausiliari Dott.sse B. Notarnicola e F. Mari
Ai Magistrati Professionali e Onorari
Al Dirigente Amministrativo

e, per conoscenza

Al Presidente della Corte di Appello – Bari
Al Procuratore della Repubblica – Foggia
Al Presidente del COA – Foggia

Corrispondo con questa nota ricognitiva alle sollecitazioni e alle richieste pervenute da alcuni Uffici del Giudice di Pace del Circondario e da più Difensori costituiti in procedimenti civili ivi pendenti.

In particolare, viene sollevata la questione del rapporto fra il potere di certificazione di conformità riconosciuto ai Difensori – vuoi *ex art.* 52 d.l. 90/14, convertito in l. 114/14 (fonte del comma 9 *bis* dell'art. 16 *bis* d.l. 179/12, convertito in l. 221/12), prima dell'abrogazione disposta dall'art. 11 d.lgs. 149/22, vuoi, da ultimo, ai sensi dell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c. – che concerne gli «atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici» «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche», da un lato, e lo stadio di avanzamento dell'*iter* di telematizzazione del servizio in materia civile presso gli Uffici del Giudice di Pace, dall'altro.

Come è noto, alla stregua della normativa transitoria della c.d. Riforma Cartabia (art. 35, 1° comma, d.lgs. 149/22), il predetto potere di certificazione di conformità dei Difensori (nonché degli altri soggetti indicati nel 2° comma dell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.) deriva da norme di generale applicazione e già vigenti dal 28 febbraio 2023.

Tuttavia, da ciò non possono desumersi a carico degli Uffici del Giudice di Pace compiti e oneri che ancora non sono previsti come obbligatori.

Ne deriva che, essendo stata differita al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore, presso gli Uffici del Giudice di Pace, delle disposizioni in materia di «giustizia digitale» (art. 35, 3° comma, d.lgs. 149/22) – disposizioni correlate all'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti – il predetto potere di certificazione di conformità dei Difensori, attualmente e ancora per il corrente mese di giugno (salvo altri rinvii), può essere esercitato, quanto agli atti dei processi civili nella competenza degli Uffici

Leontile


del Giudice di Pace, nei limiti in cui tali sedi giudiziarie di fatto adoperano gli strumenti informatici, senza la possibilità di configurare doveri ulteriori in via anticipatoria rispetto al cronoprogramma *ex lege* dell'*iter* di digitalizzazione.

Ringraziando i Presidenti Ausiliari per i contributi forniti, porgo cordiali saluti.

Si comunichi anche mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

A handwritten signature in black ink that reads "Sebastiano L. Gentile". The signature is written in a cursive style with a large initial 'S' and a long horizontal stroke for the 'L'.